

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30-10-2020 n° 24

Oggetto: TARI 2020. Disciplina delle agevolazioni in favore delle UTENZE NON DOMESTICHE, a carico del Bilancio, per sospensione attività a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

L'anno **duemilaventi** il **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **10:30** nella solita sala delle adunanze consiliare del comune suddetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla **Prima** convocazione in **sessione Straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori:

Loi Tito	P	Piras Giovanni	A
Boi Biagio	A	Lobina Loredana	P
Pili Lauretta	P	Serrau Mariangela	A
Vargiu Michele	P	Piras Claudia	A
Serra Vittorio	P	Boi Giorgio	A
Serra Sara	P		

quindi presenti n. 6 e assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott. Loi Tito – Sindaco
- Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia

La seduta è Pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori _____

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

CONSIDERATO che:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, introduceva l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, prevedendo un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 714;
- la disciplina relativa alla componente TARI è prevista nei commi da 641 a 668, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI :

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) e il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 683 del suddetto articolo che recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Città ha approvato la proposta di Anci e UPI di proroga al **31 ottobre 2020** dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 degli enti locali, pertanto, sono conseguentemente prorogati alla stessa data i termini tassativi per l'approvazione delle delibere relative alle aliquote, tariffe e agevolazioni applicabili ai tributi locali;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che riconosce ai Comuni, la facoltà, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

PRESO ATTO che il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 7 del 09.06.2020 ha determinato le TARIFFE TARI per l'anno 2020 in applicazione dell'art. 107, comma 5 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo l'applicazione delle tariffe TARI approvate per l'anno 2019 con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 31.12.2018;

VISTI:

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- in particolare, l'Allegato A) che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"; - la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";
- in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;
- la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2016, poi modificato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 16.02.2018 e con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.07.2019, che al CAPO IV – disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), il quale, per effetto dell'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, deve considerarsi vigente soltanto in relazione alla disciplina della TARI;

DATO ATTO che Il Regolamento soprarichiamato è stato modificato con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data odierna, il quale detta una disciplina generale delle riduzioni/agevolazioni a carico del Bilancio prevedendo che il Consiglio possa applicarle ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarle e dei requisiti e delle modalità di accesso e della relativa copertura finanziaria;

CONSIDERATO che nel periodo di straordinaria emergenza epidemiologica COVID-19 sono intervenuti diversi provvedimenti legislativi che, ai fini del contenimento del contagio e della salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, hanno disposto, in date e momenti diversi a seconda dell'andamento della curva epidemiologica, la sospensione di svariate attività produttive presenti nel territorio comunale;

VISTA la delibera n. 158/2020 adottata dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, ARERA, avente ad oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*", nella quale sono fornite indicazioni per l'introduzione di riduzioni della TARI, per agevolare le utenze dalle conseguenze derivanti dalla pandemia da COVID -19;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*;

RICHIAMATO il vigente Regolamento IUC, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.04.2016, e ss.mm. ii., da ultimo integrato con deliberazione del Consiglio

Comunale approvata in data odierna, il quale detta una disciplina generale delle riduzioni a carico del Bilancio prevedendo che il Consiglio possa applicare riduzioni ai sensi dell'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso e della relativa copertura finanziaria;

VALUTATA, la possibilità di introdurre agevolazioni di tariffa per quelle categorie di utenza non domestiche che hanno dovuto sospendere l'attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di contenere gli effetti negativi che tale situazione sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre un'agevolazione commisurata alla parte variabile e alla parte fissa della tariffa, limitatamente al periodo di sospensione stabilito dai provvedimenti legislativi intervenuti, a beneficio delle attività che, sono state costrette a sospendere la propria attività durante il periodo emergenziale;

VISTA la nota di chiarimento emanata da IFEL – Fondazione Anci in data 24/4/2020, circa la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

VISTA la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa da ARERA, recante “Adozioni di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziata, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19”;

DATO ATTO che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei presidenti Anci Regionali con nota dell'11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria, alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

DATO ATTO, inoltre, che il governo ha adottato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (decreto Agosto) contenente "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" prevedendo all'art. 39, comma 1, la dotazione del Fondo ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese;

RITENUTO, pertanto, che l'applicazione delle agevolazioni in questioni, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza, trovano adeguata copertura finanziaria con le risorse sopra menzionate assegnate dallo Stato ai comuni;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 2013, che introduce una deroga al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio rifiuti sancito al comma 654 dell'art. 1 della medesima Legge;

ACCERTATO che il comma 660 della Legge succitata, prevede che il Comune possa deliberare “*ulteriori riduzioni ed esenzioni*” ovvero “*agevolazioni*” la cui copertura è assicurata ricorrendo a risorse del bilancio, diverse dal prelievo sui rifiuti relativi all'anno di riferimento, e che differiscono, per tale ragioni, dalle riduzioni previste per legge, il cui onere è posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione rifiuti;

ACCERTATO che l'ARERA, con la delibera n. 158 del 05.05.2020, ha fornito indicazioni per l'introduzione di riduzioni della TARI, con riduzioni della parte variabile delle tariffe, a favore dell'utenza non domestica al fine di tenere conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da

parte degli operatori che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale, nonché regolato la previsione di agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche;

VISTO il Documento per la consultazione n. 189/2020 avente ad oggetto “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID -19*”;

RITENUTO, pertanto, di applicare a norma dell’art.50 bis del regolamento TARI, così come sopra modificato, una specifica agevolazione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l’emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo;

PRESO ATTO dell’Allegato A) alla delibera n. 158 del 05.05.2020, nel quale sono identificate mediante codice ATECO le attività economiche sottoposte a sospensione;

VISTI:

- il D.P.C.M. del 10 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

PRECISATO che tali agevolazioni in parte sono state definite secondo i criteri dettati dalla Delibera Arera del 5 maggio 2020 n. 158 in riferimento agli avvenimenti legati al COVID-19 che sono intervenuti nel corso dell’anno 2020;

DATO ATTO, che l’applicazione delle suddette agevolazioni in favore degli operatori economici non costituisce un aggravio ulteriore su altre categorie di contribuenti;

RITENUTO, pertanto, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 660 della Legge n. 147 del 2013, utilizzando le risorse proprie del bilancio comunale, di concedere, per il solo anno 2020, l’agevolazione del 25% della tariffa TARI (QF+QV) per le utenze non domestiche identificate da codice ATECO che hanno subito una sospensione nello svolgimento della propria attività così come imposta dai provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti);

ATTESO che l’onere finanziario per tutte le riduzioni sopra richiamate, sulla base delle stime effettuate dall’ufficio tributi, distinte come indicato nella tabella allegata trova copertura ai capitoli di Bilancio;

DATO ATTO che l’Ufficio Tributi, a seguito di approvazione del Ruolo TARI 2020 con la determinazione n. 283 del 05.10.2020, ha provveduto all’invio dei relativi avvisi, pertanto, la relativa agevolazione del 25% della tariffa TARI (QF+QV) per le utenze non domestiche di cui sopra, sarà applicata mediante sgravio/rimborso;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso,

Con **voti unanimi favorevoli** resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI CONCEDERE, per il solo anno 2020, l'agevolazione in riferimento all'entità della TARI dovuta dalle singole **utenze non domestiche identificate da codice ATECO** per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività a seguito dell'emanazione di provvedimenti governativi (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), determinata **nella misura del 25% della tariffa TARI (QF+QV)**;

DI STABILIRE che detti oneri trovino copertura nei capitoli del corrente Bilancio;

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; 14) di pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia il presente provvedimento sia gli allegati.

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Dott. Loi Tito

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia.

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene iniziata il 05-11-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni consecutivi;

Dalla residenza Comunale, li05-11-2020

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mulas Maria Grazia

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal 05-11-2020 senza reclami.

È divenuta esecutiva il giorno 15-11-2020;

Dalla residenza Comunale li 05-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 30-10-2020

Il Responsabile del servizio
F. to **Mulas Maria Grazia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 30-10-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **Mulas Maria Grazia**